

PROCEDURA UFFICIOSA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TRAMITE PROPOSTE PROGETTUALI PER LA CREAZIONE DI “RETE LNG ITALIA FREIGHT”

PREMESSE

- Considerati i recenti sviluppi della normativa europea e italiana, al fine di incentivare l'utilizzo del metano liquido nel trasporto di merci su strada, UIR – Unione Interporti Riuniti ha avviato, tra la fine del 2013 e i primi mesi del 2014, il progetto Rete LNG Italia Freight proponendo agli operatori di filiera la sottoscrizione di una Lettera di Intenti, con l'obiettivo di avviare la collaborazione tra le Parti e di individuare le condizioni pre-operative di filiera per accelerare l'avvio del mercato;
- al fine di garantire la definizione di un progetto strategico di sviluppo del mercato considerato, è risultato fondamentale definire le più proficue forme di collaborazione con le Associazioni di categoria Assogasliquidi/Federchimica, NGV System e Assologistica.
- alla Lettera di Intenti oggi partecipano 35 soggetti operanti nei settori di: attestamento, distribuzione, punti di servizio, autoveicoli e monitoraggio del gas naturale liquefatto;
- gli Operatori che hanno aderito alla LOI riferita al progetto: Rete LNG Italia Freight, la cui finalità consiste nel promuovere l'utilizzo del metano liquido nel trasporto di merci su strada, hanno identificato, tra gli altri, quale fattore qualificante per accelerare l'avvio del mercato, la configurazione di una rete territorialmente significativa di distribuzione di GNL per trasporto pesante;

CIÒ PREMESSO

Gli Interporti già aderenti al progetto Rete LNG Italia Freight:

di cui all'allegato schema “Interporti Proponenti”

Di seguito in poi “Interporti proponenti”

intendono procedere ad una ricerca di mercato per valutare la possibilità di creare una rete nazionale di distributori di metano liquido (di seguito GNL) per autotrazione pesante.

Tutto ciò premesso, gli interporti proponenti

INDICONO

una ricerca di mercato con la richiesta di proposte progettuali e gestionali, così come meglio descritto al successivo art. 3, per la creazione di una serie di distributori di gas metano liquido per autotrazione pesante all'interno della rete nazionale degli Interporti su aree all'interno degli Interporti proponenti, specificatamente individuate, e secondo le esigenze di ciascun singolo Proponente, come riassunte nelle schede tecniche allegate, da considerarsi parti integranti del seguente procedura. Rispetto ai dati contenuti nelle schede tecniche, ciascun Interporto proponente, in qualità di dichiarante, si assume la responsabilità dei dati in esse contenuti.

ARTICOLO 1

(Soggetto procedente)

Soggetto procedente sono gli Interporti proponenti.

ARTICOLO 2

(Oggetto della procedura)

La procedura ha per oggetto la manifestazione di interesse tramite proposte progettuali che comprendano caratteristiche tecniche, dimensionali e gestionali così come descritto al successivo articolo.

ARTICOLO 3

(Descrizione della proposta)

La proposta progettuale dovrà prevedere:

- La realizzazione di una rete di impianti di erogazione di metano liquido da realizzarsi nei siti messi a disposizione dai soggetti proponenti, secondo le esigenze gestionali descritte da ciascun singolo Interporto nelle schede tecniche allegate;
- La previsione delle caratteristiche dei realizzandi impianti di erogazione GNL, in numero minimo di cinque, così da configurare una prima rete di distribuzione del metano liquido sul territorio italiano con copertura parte nord, parte centro e parte sud, considerati i quadranti geografici: nord-est nord-ovest, dorsale tirrenica, dorsale adriatica e Sud, come da mappa allegata alla presente procedura;
- un piano gestionale complessivo di progetto, mera manifestazione di interesse, (Business-plan INTERPORTI PROPONENTI) che risulti quale risultato dei singoli business plan INTERPORTO proponente;
- la segnalazione, ove ritenuta necessaria, della possibilità di articolare la proposta per fasi temporali e di proporre modalità per sinergie di rete.

ARTICOLO 4

(Presa d'atto)

Il proponente prende altresì atto che la procedura bandita con il presente atto e le conseguenti determinazioni degli Interporti proponenti rappresentano un momento propedeutico alla decisione finale in merito alla effettiva realizzazione della rete distributiva di GNL, e che la presente procedura non può in alcun modo essere considerata come offerta di vendita ai sensi delle vigenti norme (a titolo esemplificativo e non esaustivo, né delle aree né dell'idea progettuale), né può vincolare in alcun modo le decisioni degli Interporti proponenti e gli offerenti nulla possono né potranno pretendere e/o richiedere al riguardo per qualsivoglia ragione o titolo.

ARTICOLO 5

(Soggetti ammessi alla procedura e requisiti di partecipazione)

Comma 1

Sono ammessi a partecipare alla procedura i seguenti soggetti che abbiano sede in uno dei Paesi dell'Unione Europea, in forma singola o riunita, e nei cui confronti non sussistano le cause di esclusione elencate all'articolo 6 della presente procedura:

- a) imprenditori individuali;
- b) società di persone;
- c) società di capitali, costituite anche in forma consortile, per azioni o responsabilità limitata, società cooperative a responsabilità limitata e loro consorzi costituiti a norma della legge 25/06/1909 n. 422 e modificazioni successive;
- d) società finanziarie, fondazioni bancarie o istituti di credito;
- e) società consortili costituite ai sensi degli artt. 2602 e 2615 ter del codice civile tra i soggetti di cui alla lettera a);
- f) le associazioni temporanee di concorrenti.

Comma 2

In caso di partecipazione alla procedura di Consorzi gli statuti dovranno contenere la previsione di un impegno dei consorziati ad adempiere alle obbligazioni anche oltre i limiti del fondo consortile.

Non è consentito che un soggetto partecipi alla procedura singolarmente qualora sia componente di un consorzio. Nel caso in cui si verificasse tale situazione saranno esclusi i soggetti che parteciperanno singolarmente.

Comma 3

Nel caso di ricorso all'A.T.I. la dichiarazione di partecipazione in raggruppamento, pena l'esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali o procuratori muniti di mandato di rappresentanza dei soggetti associati, deve specificare il tipo di A.T.I. prescelto con l'indicazione del soggetto capogruppo.

Non è consentito che un soggetto partecipi alla gara singolarmente qualora sia componente di un A.T.I. Nel caso in cui si verificasse tale situazione saranno esclusi i soggetti che parteciperanno singolarmente.

ARTICOLO 6

(Cause di Esclusione)

Comma 1

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'*articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423* o di una delle cause ostative previste dall'*articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575*; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della procedura, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'*articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55*;

e) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'*articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68*, salvo il disposto del comma 2;

Comma 2

Le situazioni elencate al precedente comma costituiscono causa di esclusione dei consorzi anche se relative al consorziato per il quale il consorzio partecipa alla procedura.

ARTICOLO 7 (Procedura)

Comma 1

Un Gruppo di lavoro composto da un rappresentante di ogni Interporto proponente, già sottoscrittore della LOI, della JVC e del presente documento di richiesta di manifestazione d'interesse, provvederà a svolgere le operazioni di valutazione delle proposte.

Il gruppo di lavoro è coordinato dal coordinatore del progetto LNG Italia Freight e organizzato dalla segreteria tecnica.

Le decisioni della Gruppo avvengono a maggioranza.

Resta inteso che ciascun Interporto sarà libero, a suo insindacabile giudizio, di accettare o meno l'offerta indipendentemente dalle valutazioni e/o decisioni del gruppo di lavoro, comunque senza alcun impegno in capo agli Interporti proponenti.

Comma 2

Con l'intento di innovare le strategie operative da attivare, il Gruppo di lavoro si orienterà sull'individuazione di interventi che siano aderenti alle specificità territoriali operando una valutazione comparativa che si baserà sui seguenti criteri di priorità:

- Attinenza del progetto almeno a quanto previsto all'art.3;
- Capacità dell'offerta progettuale di assolvere ad obiettivi di incremento di accesso e fruibilità dei servizi pensati sull'area;
- Innovazione;
- Attualità;
- Coinvolgimento di partner già aderenti alla Lettera di Intenti riferita al progetto: Rete LNG Italia Freight;
- Coinvolgimento di altri partner.

Comma 3

Il gruppo di lavoro, il giorno 29 febbraio 2016 alle ore 12.00, procederà all'apertura dei plichi ricevuti e verificherà la completezza della documentazione presentata dai concorrenti, provvedendo, se del caso, alla loro esclusione.

Il gruppo di lavoro valuta il contenuto della proposta (vedi oltre busta 1 e busta 2) a seguito di tale valutazione verranno selezionate, a insindacabile giudizio del Gruppo di lavoro, le proposte ritenute ammissibili e si procede all'invito a formulare le relative proposte economiche (busta 3) che dovranno essere prodotte entro 30 gg, comunque entro e non oltre le ore 12 del 30 marzo 2016.

Comma 4

Delle successive operazioni di procedura di valutazione verrà redatto apposito verbale.

ARTICOLO 8 (Documentazione consultabile dai concorrenti)

I soggetti interessati alla procedura hanno a disposizione idonea documentazione consultabile presso la sede associativa di Unione Interpoti riuniti - UIR, previo appuntamento.

Previo appuntamento sarà anche possibile fissare appuntamenti presso le strutture di ciascun Interporto proponente.

Le schede tecniche allegate contengono i riferimenti di contatto di ciascun soggetto proponente.

ARTICOLO 9 (Sopralluoghi)

Comma 1

I partecipanti alla procedura dovranno visionare lo stato dei luoghi delle aree interessate dandone congruo preavviso ai singoli Interporti, al fine di consentire a questi ultimi la presenza dei propri tecnici.

ARTICOLO 10 (Termini e modalità di presentazione delle offerte)

Comma 1

I soggetti interessati dovranno far pervenire 2 buste separate (busta 1 e busta 2), contenenti la documentazione, come descritto ai seguenti artt. 11 e 12, redatta in lingua italiana, al seguente indirizzo: SEDE DI UNIONE INTERPORTI RIUNITI, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29 FEBBRAIO 2016 a mezzo di servizio postale con raccomandata A.R. o di agenzie di recapito autorizzate, oppure con consegna a mano all'ufficio del protocollo generale di SEDE DI UNIONE INTERPORTI RIUNITI che rilascerà ricevuta.

Comma 2

Dette buste (busta 1 e busta 2), a pena di esclusione, dovranno essere sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto interessato alla procedura e dovranno recare all'esterno, oltre all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura: **“PROPOSTE PROGETTUALI PER LA CREAZIONE DI “RETE ITALIA FREIGHT - BUSTA 1” e “PROPOSTE PROGETTUALI PER LA CREAZIONE DI “RETE ITALIA FREIGHT - BUSTA 2”**. Non si darà corso all'apertura dei plichi non conformi a quanto sopra indicato. Entrambi i plichi dovranno essere inseriti in apposita busta che dovrà recare all'esterno la seguente dicitura: **“PROPOSTE PROGETTUALI PER LA CREAZIONE DI “RETE ITALIA FREIGHT - BUSTA 1” e “PROPOSTE PROGETTUALI PER LA CREAZIONE DI “RETE ITALIA FREIGHT - BUSTA 2”**.

Comma 3

La commissione, valutati i contenuti della busta 1 e della busta 2 selezionerà, secondo procedura di cui all'art. 7 della presente procedura, le proposte ritenute ammissibili procedendo all'ulteriore invito a formulare le relative proposte economiche (busta tre) che dovranno essere prodotte, a mezzo di servizio postale con raccomandata A.R. o di agenzie di recapito autorizzate, oppure con consegna a mano all'ufficio del protocollo generale di SEDE DI UNIONE INTERPORTI RIUNITI che rilascerà ricevuta, entro e non oltre le ore 12 del 30 marzo 2016.

La busta 3 dovrà essere sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto interessato alla procedura e dovrà recare all'esterno, oltre all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura: **“PROPOSTE PROGETTUALI PER LA CREAZIONE DI “RETE ITALIA FREIGHT - BUSTA 3”-**

Non si darà corso all'apertura dei plichi non conformi a quanto sopra indicato.

ARTICOLO 11

(Contenuto della Busta n. 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”)

Comma 1

La Busta n. 1 (Documentazione amministrativa) dovrà contenere a pena di esclusione:

- a) Istanza di partecipazione corredata, pena esclusione dalla procedura, delle dichiarazioni e documentazioni di cui ai punti successivi del presente comma, rese nelle forme di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 art. 47, con l'espressa indicazione di essere “consapevoli delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e usi negli atti falsi, previste nell'art. 76 del D.P.R. 445/2000”, e sottoscritta per esteso e con firma leggibile da persona abilitata ad impegnare legalmente il richiedente;
- b) Dichiarazione, sottoscritta per esteso e con firma leggibile ai sensi del D.P.R. 445/2000, del titolare o del legale rappresentante del soggetto concorrente attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, della presente procedura;
- c) Dichiarazioni, sottoscritte per esteso e con firma leggibile ai sensi del D.P.R. 445/2000, del titolare o del legale rappresentante del soggetto concorrente attestanti l'insussistenza delle cause di esclusione indicate nella presente procedura all'art. 6, commi 1 e 2. In relazione alle cause di esclusione di cui alle lettere b) e c) dell'art. 6 comma 1 i concorrenti dovranno altresì produrre certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- d) in caso di consorzio, copia autentica dell'atto costitutivo ed indicazione dei singoli consorziati per i quali eventualmente il consorzio concorra;
- e) in caso di ricorso all'A.T.I., copia della dichiarazione di partecipazione in raggruppamento sottoscritta da tutti i rappresentanti legali o procuratori muniti di mandato di rappresentanza dei soggetti associati,

dalla quale si evinca il tipo di A.T.I. prescelto con l'indicazione del soggetto capogruppo;

- f) dichiarazione, sottoscritta per esteso e con firma leggibile, del titolare o del legale rappresentante del soggetto concorrente attestante la presa visione della documentazione posta a base della procedura e l'effettuazione del sopralluogo;
- g) DURC e visura camerale
- h) copia integrale della presente procedura sottoscritta, per accettazione in ogni sua facciata, con firma per esteso e leggibile a pena di esclusione;
- i) dichiarazione di quanto disposto all'articolo 4 (Presa d'atto).

La mancanza di anche uno solo dei documenti elencati ai precedenti punti o la presentazione degli stessi non redatti e sottoscritti come sopra indicato, comporta l'esclusione dalla procedura.

Comma 2

Nel caso di mancata produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti o di non ammissione alla procedura a motivo di una causa di esclusione di cui al presente articolo, la stazione appaltante dovrà darne comunicazione motivata al soggetto non ammesso entro 15 (quindici) giorni onde consentire, nel primo caso, l'integrazione della documentazione medesima entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Comma 3

Gli Interporti proponenti si riservano di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai concorrenti: a tal fine oltre a procedere, ove possibile, alla verifica d'ufficio, potrà comunque chiedere direttamente al concorrente il deposito (a pena di esclusione dalla procedura) dei documenti/certificati comprovanti quanto dichiarato. L'aggiudicatario dovrà in ogni caso fornire la documentazione comprovante quanto autodichiarato nella proposta.

Comma 4

Verranno riconosciuti i certificati e documenti, equivalenti a quelli previsti dalla presente procedura, rilasciati da organismi di altri Stati membri dell'Unione Europea. Qualora la legislazione dello Stato in cui il concorrente è stabilito non contempli il rilascio di qualcuno dei certificati comprovanti le circostanze dichiarate in procedura, in sostituzione potrà essere presentata una dichiarazione giurata dell'interessato, resa innanzi all'Autorità giudiziaria o amministrativa o ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso, ovvero, negli Stati dell'Unione Europea in cui non è prevista la dichiarazione giurata, potrà essere presentata una dichiarazione solenne resa con le medesime modalità.

ARTICOLO 12 **(Contenuto della Busta n. 2 “PROGETTO** **TECNICO/COMMERCIALE”)**

Comma 1

La Busta n. 2 (Progetto tecnico/commerciale) dovrà contenere, a pena di esclusione, la proposta progettuale che dovrà prevedere:

- un progetto per la realizzazione di una rete di impianti di erogazione di metano liquido da realizzarsi nei siti messi a disposizione dal soggetto proponente, in numero minimo di cinque, almeno uno per ciascuna macro-area, come indicato all'art.3 della presente procedura;
- le soluzioni progettuali e commerciali dei realizzandi impianti di erogazione GNL;
- un'analisi dalla quale si evinca l'applicazione e il rispetto delle norme e regole urbanistiche, ambientali o autorizzative specifiche applicabili;
- ulteriori eventuali proposte migliorative e/o integrative anche in termini di fasi temporali e/o modalità di sinergie.

Comma 2

La proposta progettuale (proposta tecnico/economica) è valida per 6 mesi con decorrenza dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e dovrà contenere l'impegno irrevocabile di mantenerle ferme per tale periodo ed essere sottoscritta per esteso e con firma leggibile ai sensi del D.P.R. 445/2000, del titolare o del legale rappresentante del soggetto concorrente-

ARTICOLO 13

(Contenuto della Busta n. 3 "OFFERTA ECONOMICA")

Comma 1

La Busta n. 3 (Proposta economica) dovrà contenere, a pena di esclusione, la proposta economica ovvero:

- una offerta economica complessiva per l'intero progetto;
- l'offerta suddivisa sulla singole aree interessate dal progetto;
- eventuali altre proposte integrative (benefit, royalties, etc...).

Comma 2

Detta offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato alla procedura; in caso di raggruppamento di soggetti, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppati, specificando la parte di competenza di ogni singolo soggetto.

Comma 3

La proposta economica è valida per 6 mesi con decorrenza dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e dovrà contenere l'impegno irrevocabile di mantenerle ferme per tale periodo ed essere sottoscritta per esteso e con firma leggibile ai sensi del D.P.R. 445/2000, del titolare o del legale rappresentante del soggetto concorrente-

Comma 4

Qualora vi sia una o più proposte ritenute valide il Gruppo darà comunicazione dell'esito della manifestazione di interesse, avviando le opportune formalizzazioni conseguenti alle scelte effettuate.

ARTICOLO 14

(Disposizioni finali)

Comma 1

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Comma 2

Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e successive mm. e ii. si informa, con riguardo alle dichiarazioni ed alla documentazione presentata dagli offerenti, che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono allo svolgimento di una procedura di ricerca di mercato, e le relative modalità di trattamento ineriscono al completamento del relativo procedimento amministrativo; il trattamento avverrà presso i locali di UIR - Unione Interporti Riuniti oppure e/o presso le sedi degli Interporti proponenti, anche con l'utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi;
- b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma risulta necessario ed indispensabile per l'istruttoria della pratica e la effettuazione della procedura. Pertanto, il concorrente, se intende partecipare alla procedura è tenuto a rendere la documentazione richiesta dagli Interporti proponenti, sulla base della normativa vigente;
- c) la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere ovvero a fornire i dati e/o le dichiarazioni e/o la documentazione richiesta porteranno all'esclusione dalla procedura ovvero alla decadenza dalla eventuale futura trattativa;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal citato D. Lgs. n. 196/2003 e successive mm. e ii. e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione delle norme di legge, nonché di opporsi al trattamento dei dati stessi;
- f) soggetto attivo della raccolta dei dati sono gli Interporti proponenti;

Comma 3

Gli Interporti proponenti si riservano la facoltà insindacabile di non dar luogo alla procedura stessa o di prorogarne la data, ovvero alla successiva eventuale trattativa di vendita, dandone notizia ai concorrenti, senza che gli stessi possano rivendicare alcunché al riguardo. Inoltre la seduta di valutazione potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo.